



Le Associazioni aderenti a FEDERDISTRIBUZIONE :

ADA	(Associazione Distributori Associati)
ADIS	(Associazione Distribuzione Ingrosso a Self-Service)
AIF	(Associazione Italiana del Franchising)
AIRAI	(Associazione Imprese Retailers Alimentari Italiane)
AIRES	(Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati)
ANCIDIS	(Associazione Nazionale Commercio Imprenditoriale al Dettaglio e Imprese Specializzate non Food)
ANVED	(Associazione Nazionale Vendite a Distanza)

# **LA GESTIONE DEI RAEE PRESSO LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE: LE POSIZIONI DI FEDERDISTRIBUZIONE**

**Maggio 2011**

## **INDICE**

Premessa	Pag. 3
La gestione dei Raee presso la GDO	Pag. 3
Il nuovo decreto di semplificazione	Pag. 4
Cosa resta da fare	Pag. 4
Risoluzione della commissione ambiente della camera	Pag. 6
Revisione della direttiva UE: le osservazioni di Federdistribuzione	Pag. 6

## PREMESSA

Le disposizioni di riferimento sulla gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) prende le mosse da alcune direttive comunitarie del 2002 e 2003, recepite nel Decreto Legislativo 151/2005.

Tale normativa (**dlgs n. 151/2005**) prevede che **il consumatore possa conferire gratuitamente al distributore** l'apparecchiatura elettrica o elettronica dismessa, a fronte dell'acquisto di un nuovo prodotto analogo.

La stessa norma consente inoltre al **distributore di conferire gratuitamente presso le piattaforme comunali i rifiuti ritirati dai consumatori.**

## LA GESTIONE DEI RAEE PRESSO LA GDO

Prima dell'emanazione del decreto di semplificazione (Decreto 8 marzo 2010, n°65), tecnicamente i RAEE, in quanto **rifiuti prodotti da terzi (il consumatore), non potevano essere stoccati nei siti della GDO** (punti di vendita o depositi) in assenza delle necessarie autorizzazioni.

**Non risultava inoltre praticabile l'ipotesi di autorizzare in regime ordinario i siti della GDO**, poiché ciò avrebbe significato dover soddisfare requisiti analoghi a quelli di operatori professionali, con riferimento a strutture che sono dedicate a tutt'altra attività.

Sulla base delle disposizioni generali ambientali (Dlgs 152/2006) e delle norme sulla gestione dei Raee (Dlgs 151/2005), esisteva quindi una situazione paradossale per il settore della distribuzione commerciale, che avrebbe dovuto gestire in prima linea il nuovo sistema di ritiro dei rifiuti senza avere gli strumenti minimi per farvi fronte.

Nel 2008 è stato emanato un provvedimento (decreto-legge c.d. "Milleproroghe" del 31 dicembre 2007, n. 248 convertito in legge con provvedimento del 28 febbraio 2008, n. 31), che prevedeva la **sospensione dell'obbligo del ritiro del prodotto dismesso dal consumatore sino all'emanazione di apposite semplificazioni per la distribuzione commerciale.**

In questo modo era stato superato il paradosso in base al quale sia in caso di ritiro e stoccaggio del Raee nel punto di vendita, sia nel caso di mancato ritiro del Raee dal consumatore, il distributore sarebbe incorso in una possibile sanzione (penale o amministrativa).

## **IL NUOVO DECRETO DI SEMPLIFICAZIONE**

Proprio per le ragioni sopra esposte ed a seguito di precise richieste da parte del nostro settore, **è stato pubblicato il Decreto 8 marzo 2010, n°65, contenente le semplificazioni necessarie affinché il distributore possa raccogliere e trasportare i Raee ritirati secondo le modalità contenute nella norma stessa.**

In seguito alla pubblicazione del decreto, Federdistribuzione ha promosso la stipula di due accordi finalizzati a facilitare l'effettiva partenza a regime del sistema di raccolta e smaltimento dei Raee:

- Protocollo di intesa con ANCI e Centro di Coordinamento Raee (CdC Raee: organismo di coordinamento dei consorzi Raee) per definire modalità semplificate per il conferimento ai centri di raccolta comunali dei Raee ritirati dai consumatori;
- Accordo di programma con ANCI, Centro di Coordinamento RAEE e le maggiori Organizzazioni della distribuzione commerciale per definire le modalità e le condizioni in base alle quali sarà possibile usufruire di un servizio di ritiro gratuito dei RAEE conferiti dai consumatori presso i punti vendita.

## **COSA RESTA DA FARE**

**Le imprese della distribuzione moderna hanno effettuato in questi mesi onerosi investimenti per adeguare l'organizzazione aziendale e per poter fornire ai consumatori un servizio in grado di rispondere alle più diverse esigenze nonostante un quadro normativo estremamente complesso, lacunoso e spesso incongruente rispetto alle necessità di efficacia operativa.**

Per avere un sistema davvero efficiente, il vero problema che dovrà essere affrontato nell'immediato riguarda l'impianto su cui è imperniato il sistema di gestione dei Raee, che prevede il conferimento finale presso i centri di raccolta comunali di tutti gli apparecchi raccolti dalla distribuzione.

**Purtroppo tali centri comunali risultano oggi in ampia parte strutturalmente inadeguati (poiché gli stessi sono concepiti, per la maggior parte, per i rifiuti conferiti dalle famiglie) o addirittura mancanti in molte zone del territorio nazionale.**

Per assicurare una gestione più efficiente e ecocompatibile, occorrono **interventi correttivi rapidi a livello normativo e regolamentare**, finalizzati ad esempio a incrementare i tempi di stoccaggio dei Raee presso le strutture distributive (oggi previsti in un mese indipendentemente dai quantitativi), a innalzare il peso dei Raee stoccabili e trasportabili, a eliminare i vincoli relativi al parco mezzi utilizzabile per il trasporto di Raee da parte dell'operatore commerciale.

In particolare, le proposte operative per rendere più efficiente ed ecocompatibile il sistema di raccolta dei Raee presso la distribuzione commerciale sono le seguenti:

- prevedere espressamente che i centri di raccolta realizzati in forza di autorizzazioni ordinarie da parte di province o regioni siano, ai fini del conferimento dei RAEE domestici da parte dei distributori, assimilabili ai centri di raccolta istituiti ai sensi del decreto ministeriale 8 aprile 2008;
- prevedere un innalzamento del limite di peso stoccabile nel luogo di raggruppamento del distributore, disponendo che tale limite di 3500 kg sia relativo ad ogni singolo raggruppamento Raee (R1, R2, R3 ecc.).
- ampliare i termini temporali oggi previsti (1 mese) per il conferimento nei centri di raccolta finali dei Raee raggruppati dal distributore. L'ampliamento di tale termine a tre mesi permetterebbe di ottimizzare i carichi;
- ampliare il peso di massa complessiva previsto per i mezzi che trasportano Raee proveniente dall'"uno contro uno" da 6.000 Kg ad almeno 7.500 Kg., consentendo il trasporto anche con mezzi autorizzati in regime ordinario (art. 212, c. 5 del Dlgs 152/06);
- prevedere indicazioni specifiche per le modalità di ritiro dei Raee dal consumatore nel commercio on-line.

## **RISOLUZIONE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE DELLA CAMERA**

La **risoluzione**, che è stata formalmente approvata all'unanimità dalla Commissione Ambiente della Camera il 9 marzo 2011, riprende le varie criticità riscontrabili nella gestione dei Raee sopra evidenziate.

Tale risoluzione impegna il governo ad emanare al più presto i provvedimenti necessari per apportare le opportune integrazioni e modifiche alle norme vigenti e far sì che la distribuzione sia messa nella condizione di conferire ai centri di raccolta senza ulteriori ritardi.

## **REVISIONE DELLA DIRETTIVA UE: LE OSSERVAZIONI DI FEDERDISTRIBUZIONE**

Si formulano di seguito alcune osservazioni in relazione al processo in atto di **revisione della normativa europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche** (cosiddetta direttiva WEEE).

Considerate le difficoltà intervenute in Italia nell'ambito dell'implementazione del sistema RAEE, auspichiamo che da tale revisione possa scaturire un **sistema di regole maggiormente flessibile rispetto all'attuale** per evitare rigidità che, come è già avvenuto, possano portare ad un conflitto con altre norme ambientali già in vigore nei Paesi membri.

Le nuove regole dovranno consentire alle aziende del commercio di gestire la raccolta dei RAEE nell'ambito delle attività che possono essere ragionevolmente riconducibili ai propri scopi sociali e all'esigenza di efficienza delle imprese.

La gestione del Raee da parte del distributore, poiché risulta essere un obbligo di legge e non una libera scelta, deve quindi essere regolamentata in deroga alle disposizioni nazionali generali in materia ambientale, con previsione di una certa flessibilità nel sistema di autorizzazioni e negli adempimenti formali, pur mantenendo una tracciabilità del rifiuto raccolto fino allo smaltimento finale.